

## FAQ

### Gara europea a procedura aperta per l'appalto di nr. 10 lotti per la Verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza università di Roma:

LOTTO	CIG
Lotto 1	7516636C3E
Lotto 2	75204507A9
Lotto 3	75205119FF
Lotto 4	7520533C26
Lotto 5	7520548888
Lotto 6	7520557FF3
Lotto 7	7520566763
Lotto 8	7520570AAF
Lotto 9	75205867E4
Lotto 10	75206035EC

#### 1) DOMANDA

In merito alla gara riportata in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:

a) I requisiti relativi alla prestazione secondaria 2), ovvero Esecuzione indagini geognostiche e geotecniche ed Esecuzione dei ripristini strutturali e non strutturali, possono essere posseduti da due operatori economici differenti?

O meglio, i requisiti relativi alla categoria OG1 possono essere posseduti da un operatore economico differente da quello che possiede i requisiti per la categoria OS 20B?

b) In caso di risposta affermativa alla prima domanda, i requisiti relativi alla prestazione secondaria 1B) - Esecuzione delle indagini strutturali e dei rilievi possono essere posseduti dal medesimo operatore economico che possiede i requisiti relativi alla prestazione secondaria 2) - Esecuzione indagini geognostiche e geotecniche?

#### RISPOSTA

Nel caso in cui l'operatore economico non possieda in proprio i requisiti richiesti dal disciplinare di gara può partecipare alla medesima in raggruppamento o consorzio. Dunque è possibile che le categorie di qualificazione per i lavori siano possedute da operatori economici differenti e non vi è divieto di cumulo nel possesso dei requisiti, ovviamente nel rispetto della disciplina dei raggruppamenti.

#### 2) DOMANDA

A) La capacità economico e finanziaria di cui al punto 7.1.2, pag. 19 del disciplinare di gara, deve essere posseduta complessivamente dai componenti l'RTI che eseguiranno le prestazioni?

B) Con riferimento al punto 16. pag. 45 del Disciplinare punto a) "Professionalità ed adeguatezza della offerta" la descrizione dei 3 servizi deve essere contenuta in caso di utilizzo del formato A3 in massimo 3 Schede, cosa si intende per 3 schede una per servizio? Ovvero ogni scheda una pagina formato A3, oppure ogni scheda può essere due o tre pagine formato A3?

C) Sempre allo stesso punto del disciplinare, pag. 45, si chiede cosa si intenda con "*Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli allegati*"? Che documenti si possono allegare? I sommari non sono già inseriti nelle schede? (ovvero la descrizione del servizio, cubatura ecc.....)?

D) Con riferimento al punto b) “caratteristiche metodologiche della offerta al comma 1. Punto b) 4° capoverso si chiede i curricula dei componenti il gruppo di lavoro da allegare alla Relazione Metodologica oggetti di valutazione che limite di pagine debbono avere e naturalmente formato A4, oppure devono essere necessariamente sintetici?

#### **RISPOSTA**

A) La capacità economico-finanziaria richiesta all’operatore economico al punto 7.1.2 lett. e) del disciplinare di gara, è riferita a: “importo pari a 2 volte l’importo stimato del servizio richiesto, (come riportato nella tabella sottostante) con riferimento al lotto per il quale si partecipa. Nel caso di offerta relativa a due lotti il concorrente deve possedere i requisiti con riferimento al lotto di importo maggiore”. Pertanto, in via esemplificativa, per il lotto 3 essendo l’importo del servizio pari ad € 418.021,67 (vedi tabella del disciplinare di gara, pag. 6), per soddisfare il requisito è necessario possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura pari ad € 836.043,34, come indicato nella predetta tabella di cui al punto 7.1.2 lett. e) del medesimo disciplinare.

Nel caso di raggruppamento, come prescritto al punto 7.4 del disciplinare, e per quanto attiene alla prestazione principale 1A) *“il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.1.2 lett. e) ... deve essere soddisfatto dalla mandataria, (in caso di raggruppamento verticale) poiché riferito alla prestazione principale”*.

*“Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondarie) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, i requisiti relativi al fatturato globale di cui al punto 7.1.2 lett. e) ... devono essere soddisfatti dalla sub-associazione nel suo complesso, la sub-mandataria, in ogni caso, dovrà possedere detti requisiti in misura maggioritaria rispetto alle sub-mandanti”*.

B) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

C) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

D) Il punto 16 del disciplinare di gara non prevede un limite di pagine per i curricula dei componenti il gruppo di lavoro.

#### **3) DOMANDA**

Relativamente alla "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI NR. 10 LOTTI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ' SISMICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA", in merito al punto 11.SOPRALLUOGO, si chiedono i seguenti chiarimenti:

A) modalità di svolgimento del sopralluogo;

B) modalità di rilascio dell’attestazione di “Presenza Visione dei Luoghi”.

#### **RISPOSTA**

A) Il punto 11 del disciplinare di gara nel prevedere il sopralluogo obbligatorio, dispone che ogni singolo professionista potrà effettuarlo in maniera autonoma.

B) Non è previsto il rilascio di una attestazione di presa visione dei luoghi. La medesima deve essere dichiarata dall’operatore economico, utilizzando il modulo allegato alla documentazione di gara: “dichiarazioni integrative per il concorrente”, dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 13 del disciplinare di gara.

#### **4) DOMANDA**

- A) Il sopralluogo obbligatorio presso le strutture (punto 11 del Disciplinare) deve essere effettuato entro una data precisa? Inoltre deve essere concordato un appuntamento con personale di riferimento dell'università?
- B) Per quanto riguarda la documentazione amministrativa (DGUE, dichiarazioni integrative, domanda di partecipazione ecc..), pur partecipando a due lotti, la stessa deve essere redatta una volta sola con menzione interna al documento di entrambi i CIG?
- C) Per quanto riguarda la documentazione tecnica (punto 16 a) del disciplinare), nella descrizione dei 3 servizi svolti il numero massimo di schede (sei in formato A4 o 3 in formato A3) sono da intendersi per ciascun servizio o in totale?

#### **RISPOSTA**

- A) Come disposto al punto 11 del disciplinare di gara, per il sopralluogo obbligatorio, ogni singolo professionista deve effettuarlo in maniera autonoma e non dovrà essere, dunque, concordato alcun appuntamento.
- B) Qualora il concorrente partecipi a due lotti dovrà produrre un'unica busta A ed indicare i CIG dei due lotti per i quali si intende partecipare.
- C) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

#### **5) DOMANDA**

Riguardo il punto 11 del Disciplinare di Gara, si pongono i seguenti quesiti:

- A) Il sopralluogo deve essere concordato con l'Ente?
- B) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quali sono le modalità di contatto per concordare il sopralluogo?
- C) In caso di risposta negativa al quesito 1, come viene attestata la presa visione dei luoghi?

#### **RISPOSTA**

- A) Il punto 11 del disciplinare di gara nel prevedere il sopralluogo obbligatorio, dispone che ogni singolo professionista potrà effettuarlo in maniera autonoma.
- B) Non è previsto il rilascio di una attestazione di presa visione dei luoghi. La medesima deve essere dichiarata dall'operatore economico, utilizzando il modulo allegato alla documentazione di gara: "dichiarazioni integrative per il concorrente", dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 13 del disciplinare di gara.

#### **6) DOMANDA**

Con riferimento al criterio "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" (pag. 45 del Disciplinare di gara), nelle sei schede in formato A4 o nelle 3 schede in formato A3 sono inclusi anche eventuali grafici, immagini o tabelle relative ai servizi presentati, oppure tale numero di pagine si riferisce alla sola descrizione dei servizi e, quindi gli eventuali grafici, immagini o tabelle devono essere presentati come allegati alle schede?

## **RISPOSTA**

È stato pubblicato un avviso di rettifica e riapertura termini. A seguito della suddetta rettifica al punto 16 del disciplinare di gara rettificato è stato previsto che non sono computati nel numero delle cartelle le sole copertine.

### **7) DOMANDA**

A) Nel caso di partecipazione alla gara in qualità di mandatario all'interno di una RTI, nel soddisfare il requisito al punto n. 7.1.3 Capacità tecnico professionale, data la qualità di associazione di professionisti, bisogna annoverare solo i soci attivi dell'associazione di professionisti in questione oppure anche eventuali collaboratori dell'associazione?

B) Nel caso in cui sia possibile annoverare anche eventuali collaboratori dotati di P.IVA, in che modalità possono essere presi in considerazione? Sempre tenendo conto di una media nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, così come per le forme societarie?

## **RISPOSTA**

- A) Come disposto al punto 7.1.3 lett. h) ed i) del disciplinare di gara il personale tecnico comprende unicamente i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
  - i dipendenti;
  - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
  - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
- B) Il punto 7.1.3 lett. i) del disciplinare di gara, nonché le Linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 – e la relativa Relazione Illustrativa, non prevedono per le associazioni di professionisti, così come invece previsto per le società, la limitazione dei 3 anni, onde evitare discriminazioni tra società di ingegneria e professionisti singoli e associati.

### **8) DOMANDA**

- A) Al punto 16 del Disciplinare di Gara a pag. 45 si riporta che per i raggruppamenti dovrà essere evidenziata la presenza del giovane professionista abilitato alla professione da meno di 5 anni. Si chiede se il giovane professionista su riportato rientra, come conteggio, nel numero di unità minime di personale tecnico previsto dalla tabella, relativa al punto 7.1.3 Capacità Tecnico Professionale, riportata dal Disciplinare di Gara a pag. 20 punto i), per il professionista singolo o l'associazione di professionisti.
- B) Al punto 7.1.3 Capacità Tecnico Professionale tabella f) Espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di servizi professionali si riporta: "da intendersi come servizi ultimati – di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici e/o progettazione di edifici in zona sismica...". Si chiede se per edifici è possibile intendere anche strutture in acciaio per impianti, progettate in zona sismica, rientranti nella categoria 4.2 del D.M. del 14/01/2008 Costruzioni in acciaio e rispondenti a quanto previsto dal D.M. del 14 Gennaio 2008.

- C) Al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara al comma f) pagina 19 si riporta il requisito di servizi professionali ultimati negli ultimi 10 anni per un importo almeno pari all'importo stimato per l'esecuzione dello specifico servizio del lotto. Si chiede se per importo si deve intendere:
- 1 – l'importo del servizio al netto di IVA ed oneri della Cassa Professionale oppure
  - 2 – l'importo imponibile IVA oppure
  - 3 – l'importo al lordo dell'IVA e della Cassa Professionale (TOTALE GENERALE) oppure
  - 4 – l'importo al lordo dell'IVA e della Cassa Professionale ed al netto della Ritenuta d'Acconto (SOMMA DOVUTA).
- D) Sul Disciplinare di Gara al par. 16 Contenuto della Busta B - Offerta Tecnica a pag. 45 si riporta che per ciascun lotto deve essere prodotta la documentazione con: "descrizione di n. 3 servizi svolti negli ultimi dieci anni, relativi a verifiche sismiche oppure alla progettazione/collaudato di interventi strutturali antisismici, anche di miglioramento/adeguamento sismico, di edifici, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento".
- Nel caso di raggruppamento di professionisti il numero di 3 servizi svolti (riportati in premessa) è da intendersi per singolo raggruppamento oppure per singolo professionista? Ad esempio: per un raggruppamento di 8 professionisti il numero di descrizioni da inserire in offerta sarebbe pari a: descrizione di 3 servizi svolti x 8 professionisti = 24 descrizioni di servizi svolti.

## **RISPOSTA**

- A) Secondo quanto riportato al punto 7.4 del Disciplinare di Gara, in ossequio al D.M. MIT n. 263/2016, i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento temporaneo.
- Pertanto, la presenza del giovane professionista non può essere considerata valevole ai fini del raggiungimento delle unità di personale tecnico, di cui alla tabella al punto 7.1.3, lett. i), che partecipano alla procedura di gara, in quanto requisito di capacità tecnica e professionale.
- B) Non è possibile intendere come edifici le strutture finalizzate alla portanza di impianti ed, in generale, finalizzate alla portanza di strutture accessorie; per edificio deve intendersi la struttura finalizzata alla fruizione diretta dell'uomo.
- C) Come disposto dalle tabelle, di cui alle pagine da 4 a 13, l'importo stimato per la prestazione principale 1A), per ogni singolo lotto, è da intendersi al netto di IVA ed oneri previdenziali.
- D) Il numero di servizi è pari a 3, a prescindere dalla forma di partecipazione.

## **9) DOMANDA**

- A) In merito alla figura dell'archeologo prevista a pagina 26 del Capitolato Speciale d'appalto: essendo la figura dell'archeologo non iscritta a un albo professionale, deve essere un dipendente delle società di raggruppamento RTI, oppure sarà possibile indicare tale figura come consulente esterno al RTI, in tal caso, amministrativamente cosa dovrà presentare?
- Se la figura è attualmente dipendente di una società cooperativa composta da archeologi, sarà possibile indicare la società come consulente del RTI?
- B) Con riferimento al punto 7.1.3 lettera f) del Disciplinare a base di gara: l'importo da ricoprire, relativo all'espletamento di servizi professionali di valutazione della vulnerabilità sismica, è da intendersi come importo dei servizi e quindi come importo del compenso, oppure come importo dei lavori?

## **RISPOSTA**

- A) Il disciplinare di gara non prescrive l'indicazione, nel gruppo di lavoro, della figura dell'archeologo. Nel caso in cui se ne presenti la necessità, in fase di esecuzione, l'Aggiudicatario dovrà munirsi di tale figura che presenzi alle operazioni di sondaggio. Il professionista potrà essere un dipendente oppure un consulente esterno ovvero dipendente di una società cooperativa composta da archeologi.
- B) Il punto 7.1.3 lett. f) prevede l'espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di servizi professionali per un importo almeno pari all'importo stimato per l'esecuzione dello specifico servizio del lotto, per il quale si partecipa (come riportato nella tabella di cui a pag. 19). I servizi devono essere relativi a determinate classi e categorie di lavori: L. 143/1949 classi e categorie I/g e/o IX/b e/o IX/c corrispondenti rispettivamente alle classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, categoria strutture ID opere S.03 (grado di complessità G=0.95) e/o S.04 (G=0.9) e/o S.06 (G=1.15). L'importo del servizio è riferito pertanto al compenso professionale.

## **10) DOMANDA**

Per quanto attinente la gara in oggetto, in riferimento al par 7.1.3 del disciplinare "Requisiti di capacità tecnica e professionale" si chiede la modalità di valutazione economica dei servizi svolti di verifica di vulnerabilità sismica.

I certificati degli stessi riportano la sola volumetria interessata. Quale coefficiente è possibile utilizzare al fine di ottenere un parametro economico?

Si ricorda che in virtù di quanto esplicitato nel Comunicato del Presidente ANAC del 14 Dicembre 2016, come testualmente riportato. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione, le attività di verifiche sismiche assurgono a requisito spendibile.

## **RISPOSTA**

Qualora dal certificato non si evinca l'importo del servizio eseguito sarà necessario produrre altra documentazione secondo quanto previsto al punto 7.1.3 del disciplinare di gara.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

#### **11) DOMANDA**

Con riferimento al Disciplinare della gara in oggetto, facciamo rilevare che, all'art. 7 "Requisiti speciali e mezzi di prova" viene indicato che: "ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: ....(omissis)...le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato."

Pertanto, per le società di capitali costituite da meno di cinque anni, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara possono essere documentati con riferimento ai requisiti dei soci delle società, dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato.

#### **RISPOSTA**

Come prescritto dalla norma di legge (art. 46, comma 2 del Codice) e nel disciplinare di gara, le società di capitali, quindi di ingegneria, possono documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ai requisiti esclusivamente dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

#### **12) DOMANDA**

Nel documento di gara "CAPITOLATO INFORMATIVO SPECIFICHE TECNICHE DI MODELLAZIONE E DI GESTIONE INFORMATIVA" si dettagliano i requisiti della modellazione digitale da fornire.

Come documentazione esistente, in ausilio alla modellazione digitale ed alla progettazione degli interventi, sono presenti e disponibili agli appaltatori i disegni strutturali e/o architettonici e/o impiantistici, in qualsivoglia formato, degli edifici oggetto della gara e se la risposta è positiva per quali edifici?

#### **RISPOSTA**

Come riportato nell'art. 11 del Capitolato, "l'Amministrazione renderà disponibili, in formato dwg, i files relativi alla maggior parte degli edifici oggetto di verifica; è in capo all'Affidatario l'onere della verifica in sito della rispondenza delle misure".

Sono pertanto disponibili la quasi totalità dei files, in formato dwg, delle piante e planimetrie dei fabbricati oggetto di gara.

Per quanto attiene i disegni strutturali, è onere dell'Affidatario la ricerca della documentazione esistente così come previsto nell'art. 6.1 del Capitolato (Fase I).

### 13) DOMANDA

In merito alla gara in oggetto e con riferimento al disciplinare di gara ed alla documentazione allegata si pongono i seguenti quesiti:

A) Prestazione secondaria 1B.

La prestazione secondaria 1B prevede l'esecuzione delle indagini strutturali e dei rilievi.

Tuttavia, dall'esame del documento "Determinazione dei corrispettivi e analisi dei prezzi", risulta che la quota fissa del costo è associata al solo prelievo delle barre di armatura mentre quella variabile è riferita a tutte le indagini in funzione della volumetria.

Nell'analisi del prezzo risulta mancare quindi la voce di costo relativa all'esecuzione dei rilievi strutturali e delle relative rimozioni/ripristini, ove necessario. Quale sarà il corrispettivo previsto per il rilievo delle strutture?

B) Assistenza archeologica agli scavi.

È prevista l'attività di assistenza archeologica agli scavi. Nell'ipotesi di subappalto si devono fornire i nominativi di 3 persone? Chi sceglierà il nominativo che dovrà poi eseguire la prestazione in caso di aggiudicazione? In assenza di indicazioni sul disciplinare, si chiede quali siano i requisiti richiesti per chi eseguirà tale prestazione.

C) Attività con meno di 3 anni di esercizio.

Nel Disciplinare, al punto 7.1.2 - capacità economico-finanziaria, si prevede la possibilità di rapportare il fatturato al periodo di attività qualora questo fosse inferiore ai 3 anni.

Per cui, ad esempio, l'operatore economico costituito da soli 2 anni che volesse partecipare, al Lotto 6, il cui requisito richiesto è pari a € 650.443,11, dovrebbe dimostrare un fatturato pari ad almeno 2/3 di quanto richiesto, ovvero  $2/3 * 650.443,11 = 433.628,74$ ? Cosa si intende esattamente con "rapportare il fatturato al periodo di attività"? Si chiede inoltre se è prevista e quale sia l'analoga modalità per la dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.1.2 lettera f) del Disciplinare per OE costituiti da soli 2 anni.

D) Numero medio annuo di personale tecnico.

Per poter considerare anche i nuovi consulenti inseriti in organico a partire dal mese di Aprile dell'anno in corso, cosa si intende per documentazione contabile attestante il pagamento del consulente? È sufficiente, a dimostrazione del requisito, il contratto di consulenza su base annuale unitamente agli attestati di pagamento a partire dal suddetto mese?

E) Sopralluogo.

È obbligatorio e la sua mancata effettuazione è causa di esclusione. Come si può attestare la regolare presa visione dei luoghi? È sufficiente un'autodichiarazione?

### RISPOSTA

A) Prestazione secondaria 1B.

La tabella C8A.1.3a della Circolare Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii., per il livello LC2 di conoscenza richiesto prevede:

Verifiche estese	La quantità a disposizione dell'armatura è verificata per almeno il 35% degli elementi	2 provini di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 2 campioni di armatura per piano dell'edificio
------------------	--	---

Pertanto:

- la quota variabile è legata sostanzialmente ai provini di calcestruzzo (2 provini cls/300 mq di piano);
- la quota fissa è legata ai campioni di armatura (2 campioni di armatura/piano dell'edificio, a prescindere dalla entità della superficie del piano).

Le analisi del prezzo contemplano quindi sia la quota fissa che la variabile.

Per quanto attiene i ripristini, occorre fare riferimento al p.to 2B) del documento Determinazione dei corrispettivi e analisi dei prezzi citato.

Per quanto attiene il corrispettivo previsto per le indagini strutturali e per i costi dei ripristini strutturali e non strutturali, si faccia riferimento alle tabelle contenute nel documento Computo metrico.

B) Assistenza archeologica agli scavi.

Si veda risposta A alla FAQ nr. 9

C) Attività con meno di 3 anni di esercizio.

Come indicato al punto 7.1.2 del Disciplinare di gara, si conferma che per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e, pertanto, il calcolo dovrà essere effettuato moltiplicando l'importo richiesto per il lotto 6 (650.443,11 €) per il numero di anni di attività, dividendo il prodotto così ottenuto per il triennio.

Il requisito di capacità tecnico professionale previsto dal punto 7.1.2 lef) del Disciplinare di gara deve essere posseduto con riferimento agli ultimi dieci anni antecedente alla data di pubblicazione del bando e, pertanto, sarà utilmente valutato anche se dichiarato da OOEE costituiti da soli due anni precedenti la pubblicazione del bando, ma a condizione che ne dimostrino il possesso nella misura prevista dal medesimo punto.

D) Numero medio annuo di personale tecnico.

Come previsto al punto 7.1.3 lett. h) del disciplinare di gara, la comprova del requisito di capacità tecnico-professionale relativo al numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, con riferimento ai consulenti, è fornita mediante dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc., pertanto si conferma quanto richiesto.

E) Sopralluogo.

Il punto 11 del disciplinare di gara nel prevedere il sopralluogo obbligatorio, dispone che ogni singolo professionista potrà effettuarlo in maniera autonoma.

Non è previsto il rilascio di una attestazione di presa visione dei luoghi. La medesima deve essere dichiarata dall'operatore economico, utilizzando il modulo allegato alla documentazione di gara: "dichiarazioni integrative per il concorrente", dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 13 del disciplinare di gara.

#### 14) DOMANDA

Al punto 7. Requisiti speciali e mezzi di prova del disciplinare di gara sono riportati i requisiti che i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione.

Nello specifico, oltre al requisito di idoneità professionale si fa riferimento a:

capacità economico-finanziaria – “[...] ...fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando... [...]” in accordo alle Linee Guida n. 1 ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Capacità tecnico-professionale; - “[...] ...espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di servizi professionali [...]”. Con chiarimento della Stazione Appaltante, in data 01.08.2018, è stato precisato che l’importo del servizio è riferito pertanto al compenso professionale. Tale precisazione sembrerebbe essere in disaccordo con quanto riportato all’Interno delle summenzionate linee guida in quanto, al punto 2.2.2.1 let. b) si riporta: “all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”. Pertanto, alla luce di quanto riportato, l’importo da considerarsi dovrebbe essere quello relativo al valore dell’opera per cui è stata svolta la prestazione professionale e non al fatturato specifico delle categorie richieste.

Le stesse linee guida, inoltre, citano un ulteriore requisito quale “[...]...l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento...[...]”.

Tale requisito non risulterebbe essere preso in considerazione all’interno del punto 7 del disciplinare.

Si chiede pertanto se la Stazione Appaltante non ritenga utile rettificare il bando per renderlo maggiormente congruente alle Linee Guida ANAC.

## **RISPOSTA**

L’appalto non ha ad oggetto la progettazione di lavori da eseguire (a titolo esemplificativo, una progettazione finalizzata a lavori di costruzione di nuovi edifici o progettazione di lavori di ristrutturazione di edifici esistenti), ma ha ad oggetto meri calcoli di verifica della vulnerabilità sismica di edifici già esistenti.

In caso di un eventuale futuro affidamento di lavori, qualora l’esito del presente appalto rendesse necessaria l’esecuzione di lavori di miglioramento sismico (non oggetto del presente appalto), la progettazione dei lavori necessari a conseguire un innalzamento del coefficiente  $z$  inerente la sicurezza strutturale (rapporto  $z = C/D$ , capacità edificio/domanda forzanti) dovrà contemplare necessariamente, quale capacità tecnico-professionale, l’espletamento di servizi per un determinato ammontare riferito ai lavori e non ai servizi.

## **15) DOMANDA**

Nel Disciplinare di Gara a pag. 1 è riportato che: “Con determina a contrarre n. 2127/2018 del 29/05/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la Verifica di Vulnerabilità Sismica del patrimonio edilizio di Sapienza Università di Roma da eseguire ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n.

3274/2003 e ss.mm. e ii., suddiviso in nr. 10 lotti, come meglio specificato nella documentazione allegata”.

Come normativa applicabile per la Verifica di Vulnerabilità Sismica richiesta dalla Stazione Appaltante si deve intendere il D.M. del 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”?

#### **RISPOSTA**

Occorre far riferimento al DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” come previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

#### **16) DOMANDA**

- A) È possibile avere una planimetria della Città Universitaria aggiornata, con i codici degli edifici utilizzati all’interno della gara?
- B) È inoltre possibile avere la planimetria con l’individuazione degli edifici della Sapienza sul territorio di Roma, che avete all’interno dell’edificio del Rettorato?

#### **RISPOSTA**

A-B) Per la partecipazione alla presente procedura non si è ritenuto necessario rendere disponibili le planimetrie degli edifici oggetto della gara, in quanto non considerate indispensabili per la formulazione dell’offerta.

#### **17) DOMANDA**

Si chiedono informazioni circa il sopralluogo per la gara in oggetto.

#### **RISPOSTA**

Il punto 11 del disciplinare di gara nel prevedere il sopralluogo obbligatorio, dispone che ogni singolo professionista potrà effettuarlo in maniera autonoma.

Non è previsto il rilascio di una attestazione di presa visione dei luoghi. La medesima deve essere dichiarata dall’operatore economico, utilizzando il modulo allegato alla documentazione di gara: “dichiarazioni integrative per il concorrente”, dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 13 del disciplinare di gara.

#### **18) DOMANDA**

In merito alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:

- A) nel capitolo 9 del disciplinare (pagg. 27 e 28) relativo al subappalto, è riportato che la prestazione principale non è subappaltabile (salvo per quanto riportato all’art.31 del Codice). In tale capitolo non c’è nulla di scritto per quanto riguarda la prestazione secondaria 1b). Si chiede, pertanto, conferma che sussiste la possibilità di ricorso al subappalto per tale prestazione. Si chiede, inoltre, conferma che entrambe le categorie di lavori relative alla prestazione secondaria 2) possono essere subappaltate.

- B) in alternativa all'ultima parte del quesito si chiede se la prestazione secondaria 2) relativamente alla categoria OG01 (scorporabile) può essere oggetto di avvalimento.
- C) atteso che per la prestazione secondaria 1b) sia richiesta l'autorizzazione ex art. 59 del DPR 380/2001 (prestazione, quindi, a carico di un laboratorio di prove sui materiali) si chiede con quale modalità un altro soggetto (ad esempio la mandataria, avente la capacità tecnica e strumentale, ma carente della suddetta autorizzazione) può concorrere all'esecuzione di una parte delle attività previste all'interno di tale prestazione (ad esempio esecuzione di rilievi e indagini strutturali e prove non distruttive in situ): il quesito è posto sia ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni amministrative, sia per la formazione del gruppo di lavoro previsto all'interno dell'offerta tecnica.

## **RISPOSTA**

Sia la prestazione 1B) che le categorie di lavori, categoria OS20-B (prevalente) e OG1 (scorporabile), prestazione 2), sono subappaltabili, entro i limiti di legge come espressamente previsto dalle tabelle di cui al punto 3 del disciplinare di gara; il punto 9 del medesimo disciplinare, peraltro, non prevede alcuna limitazione in tal senso.

Il punto 8 del disciplinare di gara stabilisce che ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 8.5.3 delle NTC 17/1/2018, per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001.

## **19) DOMANDA**

In merito alla gara in oggetto, in particolare per quanto riguarda la copertura del requisito 7.1.3.f ovvero "Espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di servizi professionali - da intendersi come servizi ultimati - di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici e/o progettazione di edifici in zona sismica e/o progettazione di interventi di miglioramento/adequamento sismico su edifici, per un importo almeno pari all'importo stimato per l'esecuzione dello specifico servizio del lotto, per il quale si partecipa", si chiede se per "progettazione di edifici in zona sismica e/o progettazione di interventi di miglioramento/adequamento sismico su edifici" si possa comprendere anche la direzione lavori dei medesimi interventi.

## **RISPOSTA**

Per "progettazione di edifici in zona sismica e/o progettazione di interventi di miglioramento/adequamento sismico su edifici" non si può comprendere anche la direzione lavori dei medesimi interventi, poiché l'appalto non contempla anche la direzione lavori.

## **20) DOMANDA**

Relativamente al requisito di idoneità professionale n. 7.3.1., a pag. 22 del disciplinare di gara, l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria e agricoltura oppure al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato è da intendersi riferito al geologo o al laboratorio che eseguirà le suddette analisi?

## **RISPOSTA**

Il punto 7.3.1 del disciplinare di gara stabilisce che gli operatori economici che svolgeranno la prestazione secondaria 2), lavori, dovranno possedere, come requisito di idoneità professionale, l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per quanto attiene alla figura del geologo, il punto 7.1.1 del disciplinare di gara prevede che debba essere iscritto al relativo albo professionale.

Infine il punto 7.2.1 del disciplinare di gara prevede che la prestazione secondaria 1B) debba essere svolta da un operatore economico in possesso, tra gli altri requisiti, dell'autorizzazione ex art. 59 del DPR 380/2001.

## **21) DOMANDA**

- A) Ai fini della compilazione della documentazione amministrativa (in particolare il DGUE e la generazione del PASSoe), il geologo (prestazione principale 1a)) e l'impresa con il requisito per la categoria OS-20B, responsabile dei sondaggi geognostici (prestazione secondaria 2)), devono produrre documentazione separata, anche se il geologo è titolare dell'impresa suddetta?
- B) Dal momento che l'ex art.59 del DPR 380/2001 e le prescrizioni introdotte con le ultime NTC 2018 prevedono che siano a carico dei Laboratori Ufficiali unicamente il prelievo e l'esecuzione delle prove di laboratorio su campioni di materiale e non avendo nella maggior parte dei casi tali laboratori la struttura tecnica strumentale e umana per l'esecuzione di rilievi e indagini strutturali (anche al di là di specifiche prove non distruttive in sito), come bisogna comportarsi ai fini delle ultime prestazioni citate, tanto più se la mandataria, responsabile della prestazione principale 1a) possiede le risorse suddette, sia ai fini della compilazione dei DGUE, sia per la formazione del gruppo di lavoro con la distribuzione dei rispettivi compiti?

## **RISPOSTA**

- A) Nell'ipotesi rappresentata, l'operatore economico che intenda svolgere sia la prestazione principale 1A) che la prestazione secondaria 2) dovrà produrre un unico DGUE, dove dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di gara.  
Il passOE deve essere unico per il concorrente che partecipa alla gara ancorché formato da più operatori economici.

B) Ai sensi dell'art. 8.5.3 delle NTC 17/1/2018: "per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001".

Pertanto nel caso prospettato la prestazione 1B), deve essere eseguita da operatori economici in possesso dell'autorizzazione ex art. 59 del DPR 380/2001.

## **22) DOMANDA**

Per lo svolgimento della "Prestazione 1A" possono partecipare alla gara, come operatori economici facenti parte di un Raggruppamento temporaneo ed iscritti ad apposito albo professionale, professori o ricercatori di Sapienza Università di Roma?

## **RISPOSTA**

Si purché nel rispetto della normativa sulla docenza universitaria.